

**Federazione Italiana Società di Odontoiatria
(F.I.S.O.)**

ART.1 — Denominazione.

1. “Federazione Italiana Società di Odontoiatria”, avente la sigla “F.I.S.O.”.

2. Nasce dalla volontà di confederarsi delle seguenti Società Scientifiche:

- A.I.O.M.
- A.I.S.I.
- S.I.D.C.O.
- S.I.Te.Bi.

Le citate Società Scientifiche sono da considerarsi quali fondatrici della F.I.S.O.

ART. 2 — Sede.

La F.I.S.O. ha sede legale in Verona alla via Zorzi n. 7 e sede operativa presso lo studio del Presidente *pro tempore*.

ART. 3 — Scopi.

1. La F.I.S.O. è un organismo permanente di coordinamento che riunisce e rappresenta le società e le associazioni scientifiche, a rilevanza nazionale, che promuovono il progresso, la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale nel campo dell'odontostomatologia.

2. La F.I.S.O. non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, è autonoma e indipendente, è apolitica ed apartitica, non dipende da alcun organismo pubblico o privato e non svolge alcun tipo di attività sindacale. Nel rispetto dell'autonomia delle singole Società aderenti, la F.I.S.O. intende favorire, attraverso il coordinamento delle necessità comuni, la gestione delle problematiche professionali di comparto nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private, al fine di garantire interventi di progresso culturale e scientifico nel campo odontostomatologico.

3. Le attività della F.I.S.O. sono indirizzate a sviluppare ed attuare le seguenti finalità:

- a) Disporre una connessione tra le società scientifiche aderenti e la loro rappresentanza in ambito istituzionale.
- b) Contribuire all'aggiornamento professionale ed alla formazione permanente dei propri associati e non, in tutte le discipline inerenti al comparto dell'odontoiatria. A tal fine, la F.I.S.O. potrà realizzare ed organizzare convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione teorici e pratici, congressi regionali, nazionali ed internazionali ed altre attività connesse, tra cui quelle di natura editoriale, attraverso la pubblicazione di studi, ricerche ed altro.
- c) Promuovere studi di studio e di ricerca medico-scientifica.
- d) Promuovere la formazione medico - odontoiatrica continua a distanza e residenziale.
- e) Elaborare ed aggiornare linee-guida, raccomandazioni cliniche e quanto necessario al miglioramento della professione anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali.
- f) Promuovere campagne informative dirette alla popolazione in materia di salute orale.
- g) Redigere ed attuare un codice etico contenente regole e principi che possano costituire una guida per tutte le società aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

4. Al fine dello sviluppo di tali attività, la F.I.S.O. si propone di:

- promuovere il dibattito tra gli operatori del settore per sensibilizzarli alle problematiche inerenti la professione nella società odierna;
- diffondere tra la popolazione la conoscenza dei progressi in campo clinico e scientifico;
- collaborare con società ed organismi scientifici nazionali e internazionali;
- aprire un confronto con istituzioni pubbliche e private sui temi della cultura nella professione odontoiatrica e nell'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società;
- assistere i propri associati per gli aspetti concernenti l'esercizio della professione;
- favorire riunioni tra gli operatori del settore, le Istituzioni e le associazioni o gli enti che si impegnano nel campo della salute;

- compiere ogni altra attività ritenuta utile al conseguimento degli scopi indicati nel presente statuto, in proprio, attraverso la stipula di accordi con terzi nonché tramite la partecipazione ad Enti che perseguano fini simili o compatibili.

ART. 4 — Durata.

La F.I.S.O. ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall'Assemblea Generale a norma dell'articolo 24 del presente Statuto.

ART. 5 Società aderenti.

1. Fanno parte della Federazione le Società Scientifiche Odontoiatriche che hanno contribuito alla sua costituzione o quelle a cui è stato riconosciuto in detto atto la predetta qualifica.
2. Possono effettuare richiesta di adesione alla Federazione le Associazioni Società Scientifiche Odontostomatologiche che posseggano i seguenti requisiti, distinte in:
 - Società Ordinarie
 - Società Affiliate
3. Si definiscono “Società Ordinarie” le Società Scientifiche di rilevanza nazionale riconosciute dal Ministero della Salute che:
 - a) Operino nel campo odontostomatologico prefiggendosi fini di divulgazione della scienza odontostomatologica.
 - b) Svolgano attività di aggiornamento professionale, residenziale e a distanza anche con riferimento all'ECM sul territorio nazionale.
 - c) Posseggano un sito internet ove vengano pubblicate le attività culturali svolte, che divulgino ricerche scientifiche e pubblicazioni impattanti.
 - d) Organizzino almeno un congresso nazionale o internazionale annuale e corsi di formazione.
 - e) Abbiano uno Statuto aggiornato alle leggi vigenti nel quale si preveda:
 - il rinnovo degli Organi direttivi a carattere elettivo;
 - che i Soci con diritto di voto possano accedere alle cariche direttive purché in regola con le quote associative;
 - l'assenza di scopo di lucro;
 - si intendono Soci coloro che esercitino la professione nell'ambito delle discipline odontoiatriche;
 - che sia sempre maggioritaria nel Consiglio Direttivo la percentuale di soci laureati nella professione odontoiatrica.
 - f) abbiano un socio responsabile dell'attività di formazione e aggiornamento professionale;
 - g) abbiano tra gli organi statutari una Commissione Disciplinare o di Proibizioni;
 - h) abbiano almeno ottanta soci in regola con il pagamento delle quote annuali contributive;
 - i) siano rappresentate sul territorio nazionale;
 - j) favoriscano la ricerca scientifica e clinica e collaborino con Associazioni, Società e Organismi Scientifici nazionale ed internazionali;
 - k) presentino pubblicazioni scientifiche indicizzate sui motori di ricerca ritenuti validi dal MIUR;
 - l) le società aderenti devono avere pubblicato lavori scientifici nell'ambito della specialità odontostomatologica nella seguente misura: nelle Associazioni fino a 200 Soci almeno 5 lavori ogni triennio, nelle Associazioni con numero di Soci tra 201 e 500 almeno 20 lavori ogni triennio, nelle Associazioni da 501 a 1000 Soci almeno 40 lavori ogni triennio, oltre 1001 almeno 60 lavoro ogni triennio;
 - m) adottino ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci e regolarmente reso pubblico attraverso il proprio sito internet.
4. Sono “Società Affiliate” le Società Scientifiche che non abbiano tutte le caratteristiche delle società Scientifiche Ordinarie ed in particolare che:
 - n) operino nel campo odontostomatologico;
 - o) svolgano attività di aggiornamento professionale;
 - p) organizzino almeno un congresso nazionale ogni triennio;

- q) siano dotate di sito web;
 - r) abbiano uno Statuto che preveda:
 - il rinnovo degli Organi direttivi a carattere elettivo;
 - che i Soci di qualsiasi grado con diritto di voto possano accedere alle cariche direttive purché in regola con le quote associative;
 - l'assenza di scopo di lucro;
 - si intendono Soci coloro che esercitino la professione nell'ambito delle discipline odontoiatriche;
 - s) adottino ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci e regolarmente reso pubblico attraverso il proprio sito internet;
 - t) abbiano rappresentatività distribuita sul territorio nazionale;
 - u) i Soci siano in regola con il pagamento delle quote contributive annuali.
5. I Soci delle "Società Affiliate" hanno diritto di usufruire gratuitamente delle attività culturali della F.I.S.O. e, se lo desiderano, possono partecipare alle iniziative culturali delle singole società scientifiche aderenti pagando quote scontate, se previste.
6. L'ammissione delle associazioni alla F.I.S.O. è deliberata dall'Assemblea Generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, con le maggioranze di cui al successivo articolo 14.
7. I rappresentanti effettivi delle "Società Affiliate" non accedono alle cariche del Consiglio Direttivo e possono essere nominati nelle commissioni istituite dal consiglio direttivo.

ART. 6 — Rappresentatività delle Società Ordinarie e Affiliate.

1. Ciascuna Società Ordinaria aderente avrà all'interno della F.I.S.O. un rappresentante effettivo e un supplente, nominati con apposita delibera dal proprio Consiglio Direttivo.
2. Entrambi i rappresentanti rimangono in carica per 3 anni a partire dall'elezione del Consiglio Direttivo della F.I.S.O.
3. Se un rappresentante recede dalla carica, il Consiglio Direttivo della Società Ordinaria ha facoltà di designare un suo nuovo rappresentante comunicandone il nominativo al Segretario generale della F.I.S.O. almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Generale.
4. Il rappresentante effettivo della Società Ordinaria e fondatrice parteciperà alle Assemblee con diritto di voto ed eserciterà ogni altro diritto spettante alla Società di appartenenza in qualità di Socio.
5. Il rappresentante supplente ha diritto di partecipare all'Assemblea generale ma senza diritto di voto se presente il rappresentante effettivo.
6. In caso di assenza del rappresentante effettivo il diritto di voto sarà esercitato dal rappresentante supplente.
7. Ciascuna Società Ordinaria avrà diritto ad esprimere il proprio diritto di voto in proporzione al numero dei Soci ordinari, in regola con il pagamento della propria quota annuale, che essa rappresenta con un rapporto di:
 - n. 2 (due) voti per le Associazioni che abbiano fino a 500 iscritti;
 - n. 3 (tre) voti per le Associazioni che abbiano tra 501 e 1500 iscritti;
 - n. 4 (quattro) voti per le Associazioni che abbiano oltre 1500 iscritti.
- In tutte le votazioni esplesate in Assemblea si riconosce ad ognuna delle singole Società Fondatrici della FISO 1 voto in più di quelli già attribuiti e spettanti per il numero di iscritti.
8. Per verificare il numero degli iscritti ciascuna Società trasmetterà alla F.I.S.O. entro il 31 gennaio dell'anno successivo i seguenti documenti:
 - la relazione, sottoscritta dal Presidente, nella quale vengono indicati per ogni categoria il numero dei Soci;
 - paragrafo del bilancio consuntivo relativo alle entrate delle quote associative.
9. Ciascuna "Società Affiliata" potrà partecipare all'Assemblea Generale con un proprio rappresentante senza diritto di voto, il quale avrà però diritto di intervenire durante il dibattito.

ART. 7 — Obblighi e diritti delle Società

1. Ogni Società Ordinaria e Affiliata deve:
 - a) rispettare le norme contenute nel presente Statuto;
 - b) osservare le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
 - c) corrispondere la quota associativa annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;
2. Le Società Ordinarie attraverso il proprio rappresentante hanno diritto di voto e sono eleggibili per qualsiasi carica presente nello Statuto in oggetto. La preesistente appartenenza ad altre Federazioni o Enti simili è consentita e compatibile a condizione che essa non sia in contrasto con gli obblighi e le finalità della F.I.S.O.: se postuma all'appartenenza alla F.I.S.O., l'adesione ad altre Federazioni o Enti simili deve essere autorizzata dal Consiglio della F.I.S.O.

ART. 8 — Perdita della qualità di Società aderente alla F.I.S.O.

1. Una Società aderente può essere esclusa dal Comitato con le maggioranze di cui all'articolo 14:
 - qualora non si sia presentata in 3 (tre) riunioni consecutive dell'Assemblea Generale, salvo giustificato motivo;
 - per perdita dei requisiti richiesti all'articolo 5 del presente statuto;
 - per morosità relativa alla contribuzione economica annuale;
 - per le cause di incompatibilità previste all'articolo 11 del presente statuto.
2. In attesa della delibera dell'Assemblea Generale, l'Associazione aderente potrà essere sospesa dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza assoluta.

ART. 9 — Patrimonio sociale.

1. Il patrimonio è costituito:
 - dalle quote associative annue;
 - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, lasciti, contributi e donazioni di associati o terzi;
 - da proventi diversi;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il Patrimonio della F.I.S.O., che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.
3. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo che la ripartizione o l'erogazione degli stessi non siano imposte dalla legge.

ART. 10 — Organi sociali.

1. Sono Organi Sociali della F.I.S.O.:
 - a) Il Collegio Permanente dei Presidenti;
 - b) l'Assemblea Generale;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vicepresidenti;
 - f) il Segretario Generale;
 - g) il Collegio dei Proibiviri.
2. Sono richiesti i caratteri di autonomia, trasparenza e indipendenza nei confronti di chi ricopre cariche sociali, in particolare con riferimento ai rapporti di tali soggetti intercorrenti con Istituzioni, enti, università ed altri organismi o aziende scientifiche o commerciali. Per tale ragione, è fatto obbligo di comunicare i potenziali conflitti d'interesse nati nello svolgimento delle attività connesse alla Federazione.
3. È fatto altresì obbligo di segnalare o di portare comunque a conoscenza dei membri della Federazione i conflitti di interesse sorti nell'ambito degli eventi organizzati dalla F.I.S.O. nonché eventuali *Dual Commitment* ad essi legati.

4. Chi ricopre cariche sociali, siano esse elettive o meno, non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dalla F.I.S.O.
5. Tutti i Soci delle Società Ordinarie aderenti alla F.I.S.O. hanno diritto a partecipare alle attività e alle decisioni dell'Associazione.

ART. 11 — Incompatibilità delle cariche.

1. Ogni componente degli organi gestionali della Società non potrà tassativamente esprimere il proprio voto nelle deliberazioni che attengano a qualsiasi operazione nella quale, pur in assenza di una specifica situazione di incompatibilità, possa esservi una situazione di conflitto di interessi o comunque un interesse privato del membro o dei suoi familiari.
2. Si considerano, in ogni caso, situazioni di conflitto di interesse:
 - le compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in Enti o Società che si prefiggono scopi confliggenti con quelli della F.I.S.O., con particolare riferimento alle società farmaceutiche e di commercializzazione di attrezzature destinate all'attività medico odontoiatrica;
 - la realizzazione di guadagni o risparmi economico- finanziari a discapito o spese della F.I.S.O. o delle Associazioni/Società facenti parte di quest'ultima;
 - il conseguimento di utilità a rilevanza economica o di altra natura derivanti dall'agevolazione degli interessi di società od organismi terzi, che perseguono scopi confliggenti con quelli della F.I.S.O. o delle Associazioni aderenti.

ART. 12 — Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche statutarie non sono remunerabili.

ART. 13 — Collegio dei Presidenti.

1. Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti e dai rappresentanti effettivi delle Società Ordinarie.
2. Il Collegio dei Presidenti orienta l'attività formativa e metodologica della F.I.S.O.
3. Si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente all'inizio dell'anno solare, su convocazione del Presidente della F.I.S.O. e comunque tutte le volte che questi lo reputi necessario, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito con lettera raccomandata o PEC almeno 14 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.
4. Il quorum richiesto per le adunanze del Collegio dei Presidenti è della metà più uno dei Presidenti e dei rappresentanti effettivi, mentre le deliberazioni sono valide se adottate con maggioranza qualificata del 50%+1 degli aventi diritto.
5. Possono essere richieste ulteriori riunioni per uno specifico ordine del giorno nel caso ne faccia domanda almeno 1/3 dei componenti del Collegio. In questo caso la riunione deve tenersi con un preavviso di almeno 14 giorni.
6. La riunione è valida anche qualora sia effettuata in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed intervenire.
7. È consentita la presenza, come uditori, ai Presidenti delle Società Affiliate che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 14 — Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è composta da tutte le Società Ordinarie e Affiliate, nella persona dei rappresentanti effettivi. I rappresentanti effettivi delle società affiliate partecipano alla discussione senza diritto di voto.
2. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne faccia domanda almeno 1/3 (un terzo) delle Società Ordinarie.
3. L'Assemblea indirizza l'attività della F.I.S.O. e delibera su:
 - a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo e, tra questi, del Presidente della F.I.S.O.;
 - c) indirizzi adottati dal Collegio Permanente dei Presidenti;
 - d) modifiche dello Statuto;
 - e) scioglimento di cui all'articolo 24;
 - f) accettazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di una Associazione che abbia fatto domanda di adesione;
 - g) esclusione di una Società Scientifica inadempiente in base a quanto stabilito dall'articolo 8.
4. L'Assemblea Generale fissa la quota associativa annuale che ciascuna Associazione deve inderogabilmente versare entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere inviato tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) a tutte le Società aderenti almeno 14 giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'Ordine del Giorno da trattare. Nell'eventualità di particolare urgenza l'avviso deve essere inviato almeno 3 giorni prima.
6. L'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto (50% + 1 soggetto) e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (almeno 50% + 1 voto).
7. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti degli aventi diritto.
8. La riunione può essere tenuta in via telematica ed è valida qualora sia effettuata in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano intervenire.
9. Il Segretario Generale è addetto alla funzione di Segretario della seduta e qualora non possa essere presente, è il Presidente ad investire di tale ruolo un membro del Consiglio Direttivo.
10. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo registro.

ART. 15 — Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti delle Associazioni Ordinarie.
- Nella sola fase transitoria, cioè il primo triennio, il Presidente della F.I.S.O. può essere scelto anche tra i Presidenti e Segretari Nazionali delle Associazioni fondatrici. Successivamente, esso potrà essere eletto solamente tra i rappresentanti effettivi.
2. Le liste per l'elezione del Consiglio Direttivo devono essere composte da massimo quattromembri dei rappresentanti effettivi delle Associazioni Ordinarie.
- Le liste devono essere presentate almeno 7 giorni prima delle elezioni ed i rappresentanti effettivi non possono essere candidati in più di una lista.
- La Commissione Elettorale presieduta dal Presidente uscente, sarà composta anche dai suoi Vicepresidenti uscenti e dal presentatore di ogni lista.
- I componenti della Commissione Elettorale non possono annoverarsi tra i candidati delle liste.
- Le liste devono essere presentate da un Presidente delle Associazioni Ordinarie.
- Le elezioni si svolgono nella città indicata dal Consiglio Direttivo della F.I.S.O. e possono essere svolte anche telematicamente.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e dopo il primo mandato sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo, per un totale di 6 anni complessivi.
4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Il Consiglio Direttivo, fra l'altro:
- a) coordina i rapporti istituzionali della F.I.S.O. e la rappresenta nelle sedi istituzionali;
 - b) elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre annualmente all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - c) propone l'ammontare annuo della quota associativa;
 - d) nomina, su indicazione delle Società Ordinarie, i rappresentanti regionali e ne coordina l'attività;

- e) istituisce Gruppi di Lavoro e Commissioni e ne nomina i componenti;
 - f) propone eventuali modifiche allo Statuto;
 - g) sottopone all'Assemblea Generale le proposte di ammissione delle Associazioni che ne abbiano fatto richiesta.
 - h) provvede alla stesura, all'aggiornamento e all'emanazione del Regolamento e lo comunica senza indugi nella prima Assemblea Generale.
6. Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'applicazione dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio e tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 14 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima, dal Presidente della Associazione con avviso comprendente l'Ordine del Giorno, spedito con lettera raccomandata o mail di posta elettronica certificata.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti (almeno 50% + 1) e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (almeno 50% + 1). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. La riunione è valida anche qualora sia effettuata in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che possano intervenire Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
11. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo rinunci alla carica prima della naturale scadenza dell'Organo, verrà sostituito dal rappresentante supplente della stessa Associazione.
12. Il Consiglio Direttivo provvede ogni anno, entro il 31 gennaio, alla verifica del mantenimento dei requisiti di appartenenza alla F.I.S.O.
13. Il Consiglio Direttivo valuta l'ipotesi di indegnità morale o professionale degli Associati, verifica e regola eventuali conflitti di interesse interni. Qualora un'associazione sia stata soggetta a provvedimento del Consiglio Direttivo può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
14. Il Segretario Generale raccoglie il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, il quale viene approvato nella successiva adunanza del Consiglio stesso e lo trasmette via PEC entro 7 giorni ai Presidenti delle Società Ordinarie e Affiliate aderenti.

ART. 16 — Presidente.

1. Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.O., convoca il Collegio Permanente dei Presidenti, l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, presiede le riunioni e ha la firma sociale.
2. In sua assenza o impedimento esercita le sue funzioni il Vicepresidente Vicario, e in assenza di quest'ultimo l'altro Vicepresidente.

ART. 17 — Vicepresidenti.

1. L'Assemblea Generale, su indicazione del Presidente, nomina due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.
2. Uno dei Vicepresidenti è delegato dal Presidente al sistema di accreditamento e all'ECM, e l'altro viene delegato all'amministrazione della F.I.S.O.
3. Il Vicepresidente delegato all'amministrazione gestisce gli aspetti legali, contabili, sociali.
4. Nelle sue funzioni, può essere coadiuvato da consulenti specializzati nel settore legale e contabile.

ART. 18 — Segretario Generale.

1. Il Segretario generale è indicato dal Presidente e nominato dall'Assemblea Generale.
2. Fa parte del Comitato Esecutivo, ne coordina l'attività e si occupa degli aspetti tecnici e dei rapporti con le associazioni aderenti.
3. Si occupa dell'organizzazione legata alle Assemblee, alla Conferenza Permanente dei Presidenti, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

4. Durante l'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo è preposto alla stesura dei verbali.
5. Altre funzioni possono essere svolte su indicazione del Comitato Esecutivo.

ART. 19 – Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.
2. Nella fase transitoria i membri sono eletti tra i *Past President* delle Associazioni/Società presenti nella F.I.S.O.
Successivamente, essi sono eletti dall'Assemblea Generale con una lista apposita composta da ex consiglieri, ex rappresentanti effettivi e rappresentanti supplenti nel corso delle elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge, nel proprio ambito, entro trenta giorni dalla nomina, un Presidente.
4. Si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.
5. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Consiglio Direttivo, i Presidenti e i rappresentanti effettivi delle Società aderenti.
7. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Società aderenti, o fra Società aderenti e la F.I.S.O. dovrà essere rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri. Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura, in conformità della disciplina in tema di arbitrato irrituale prevista dal codice di procedura civile. Il loro lodo sarà inappellabile.
L'esperimento di tale procedura sarà tassativamente obbligatorio in caso di contrasto e solo al termine di essa le Società aderenti potranno eventualmente ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 20 – Codice Etico.

1. La F.I.S.O. deve dotarsi di un Codice Etico, il quale sarà approvato dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea Generale.
2. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di verificare il rispetto del Codice Etico.
3. L'eventuale modifica del Codice Etico dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

ART. 21 — Bilancio.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro la fine di aprile il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo dell'esercizio corrente.
3. Nel bilancio consuntivo devono risultare la situazione patrimoniale e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione.
4. I bilanci devono restare depositati in copia presso la Segreteria della F.I.S.O. nei 14 giorni che precedono l'adunanza e rimanere a disposizione per la consultazione finché siano approvati.
5. Su richiesta del Presidente o del rappresentante effettivo delle Società aderente potranno essere inviati in visione per via telematica.

ART. 22 — Recesso di una Associazione.

1. Ciascuna Società potrà, in qualunque momento, recedere dal Comitato con comunicazione da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al Presidente *pro tempore* e con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla fine dell'anno.
2. La Società recedente non ha alcun diritto alla restituzione della propria quota di partecipazione e si impegna a saldare gli eventuali costi non corrisposti.

ART. 23 — Regolamento.

La F.I.S.O. dovrà dotarsi di un regolamento nell'arco del primo mandato.

ART. 24 — Scioglimento e liquidazione.

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio, che avverrà comunque a norma delle norme di legge inderogabili.
3. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (o ad associazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa impostazione della legge).

ART. 25 — Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 26 – Controversie.

Le controversie legali saranno di competenza del foro legale di residenza del legale rappresentante pro tempore della F.I.S.O.

Le controversie legali con i soci o con soggetti terzi avranno come foro competente unicamente il foro legale di residenza del legale rappresentante pro tempore della F.I.S.O.